

Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2020, n. 4-1470

**Disposizioni in materia di procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, a parziale integrazione alla D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014, ed individuazione, a fronte di emergenza covid-19, del termine finale del procedimento di controlli a campione relativo al primo trimestre 2020.**

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

- con la D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084 sono state approvate le “Procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico”, in seguito modificate ed integrate con la D.G.R. 3 febbraio 2012, n. 7-3340;
- con la D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656, sono state introdotte ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con la citata D.G.R. del 12 dicembre 2011, n. 4-3084;
- in particolare l'allegato A alla D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656, definisce le procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, suddivide il territorio regionale secondo le zone 3S, 3 e 4 e prevede l'obbligatorietà della denuncia e dell'autorizzazione preventiva, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, per tutte le opere e gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali strategiche e rilevanti di cui al numero 1.1, al numero 1.2 lettere a), b), c) ed al numero 2.1 lettera a) dell'Allegato 1 all'allegato A della medesima D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014;
- il suddetto Allegato A, inoltre, definisce al punto 3.1.3 le modalità per effettuare i controlli a campione stabilendo, in particolare, che il settore sismico, in qualità di ufficio tecnico regionale, predispone, entro la fine del mese successivo al termine del trimestre, l'elenco delle denunce da sottoporre a controllo trimestrale in relazione alla data di restituzione delle denunce e provvede a pubblicarlo sul sito Internet della Regione Piemonte.

Premesso, inoltre, che:

- con la legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, “DL Sblocca-cantieri” recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici sono state apportate anche delle modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in particolare agli artt. 65 e 67 del Capo II, riguardante la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e agli artt. 93 e 94 bis del Capo IV riguardante i provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- con la legge 12 dicembre 2019, n. 156 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 ottobre 2019, n. 123, “DL Sisma” recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, sono state apportate ulteriori modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'art 94 bis - "Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche", introducendo, tra l'altro, al comma 1 alla lettera a), al numero 2) e al numero 3) le seguenti parole: ", situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)"; tali modifiche hanno quindi specificato che le zone sismiche a bassa sismicità sono le zone 3 e 4;
- il citato art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 stabilisce inoltre che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi "rilevanti", di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza", nonché

delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del D.P.R. 380/2001, specificando che nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono confermare le disposizioni vigenti;

- con la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 6-887 si è preso atto ed è stato approvato l'aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656, e contestualmente è stato disposto un adeguato periodo per l'elaborazione e l'entrata in vigore delle nuove procedure per la gestione ed il controllo delle attività urbanistico-edilizie, in modo da consentire:
  - il riordino delle norme regionali di riferimento in linea con le normative nazionali;
  - il corretto recepimento delle recenti disposizioni nazionali, tra cui il D.L. 32 del 18 aprile 2019 "sblocca-cantieri", che tra l'altro prevedeva la definizione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di linee guida per l'applicazione della disposizioni stesse;
  - l'allineamento delle procedure regionali con gli indirizzi nazionali in fase di elaborazione a cura del Tavolo permanente per la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - il consolidamento dei sistemi regionali per la gestione digitale dei processi secondo le indicazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
  - l'aggiornamento dei criteri tecnici e procedurali riguardanti la predisposizione ed il controllo degli studi di microzonazione sismica nell'ambito dei procedimenti urbanistici;
  - un'adeguata fase di informazione e confronto con i Comuni ai fini dell'organizzazione delle attività di competenza.

Preso atto che:

- con riferimento alle infrastrutture autostradali, anche a seguito di specifiche richieste di chiarimenti da parte dei soggetti interessati, ovvero dei concessionari delle tratte ricadenti in territorio piemontese, in fase di applicazione delle procedure è emersa la necessità di fornire maggiori precisazioni in merito alla procedure di deposito delle denunce relative a "*Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile*" contenute nell'Elenco A dell'Allegato 1 del Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, del 21 ottobre 2003 n. 3685, "*Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4*", dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*»;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" rappresenta una raccolta di norme non pienamente coordinate e risulta disciplinare in modo non sempre organico e completo la materia delle costruzioni, mantenendo talvolta vigenti le norme originarie, come precisato dall'art 137 del medesimo decreto; tale considerazione è stata ribadita in numerosi pareri autorevoli del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, come precisato nel parere dell'Assemblea generale di cui all'adunanza del 21 dicembre 2018 (protocollo 62/2018);
- nel 2017 è stato istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un apposito tavolo nazionale per la formulazione di una nuova disciplina per le costruzioni, coordinato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, tutt'ora in fase di elaborazione;
- le disposizioni regionali di cui alla D.G.R. 65-7656 del 2014 non esplicitano le procedure da adottare per gli interventi relativi agli edifici ed opere infrastrutturali strategiche riportati nell'Elenco A dell'Allegato 1 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21/10/2003;
- a seguito dei numerosi eventi con conseguenze strutturali che hanno interessato la rete autostradale in Italia in relazione alle condizioni di sicurezza dei manufatti autostradali e della circolazione dei veicoli, è emersa da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei concessionari autostradali e dell'opinione pubblica, la necessità di intervenire a livello normativo ed autorizzativo

con maggior attenzione ai casi di opere pubbliche strategiche, seppur in mancanza di adeguati e chiari strumenti normativi ed operativi;

- si è pertanto sviluppata una maggior sensibilità, sia livello ministeriale che locale, nei riguardi di adeguati strumenti di conoscenza per il monitoraggio e la gestione degli interventi sulle reti autostradali;

- con Decreto del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; con successivi atti sono state disposte misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno condizionato e limitato anche l'operativa di molteplici attività dell'amministrazione pubblica.

Dato atto che, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, risulta che sia necessario, nell'esclusivo rispetto delle modalità disciplinate dall'art. 93 del D.P.R. 380/2001 (ex art 17 della L. 64/1974), garantire la raccolta e la creazione di un archivio regionale anche di tutti gli interventi strutturali sulla rete infrastrutturale stradale di interesse nazionale, comprese le tratte autostradali, riconducibili alle *"Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile"* contenute nell'Elenco A dell'Allegato 1 del Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, del 21 ottobre 2003 n. 3685, *"Disposizioni attuative dell'art.2, commi 2, 3 e 4"*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, recante *«Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»*.

Ritenuto, nelle more della definizione delle nuove procedure per la gestione ed il controllo delle attività urbanistico-edilizie di cui alla citata D.G.R. del 30 dicembre 2019, n. 6-887 ed al fine di garantire la raccolta e la creazione di un archivio regionale anche di tutti gli interventi strutturali sulla rete infrastrutturale stradale di interesse nazionale, comprese le tratte autostradali, di integrare l'Allegato A alla DGR 65-7656 del 21 maggio 2014 come di seguito indicato:

- al paragrafo *"3.2.2.- Uffici competenti alla ricezione delle denunce"*, il secondo capoverso *"Per le opere e gli interventi di cui al punto 3.2.1 lettera a), la denuncia è presentata in tre copie all'Ufficio tecnico regionale territorialmente competente, così individuato:"* è sostituito con:

*"Per le opere e gli interventi di cui al punto 3.2.1 lettera a) e le opere infrastrutturali stradali di interesse nazionale (autostrade e strade statali), la denuncia è presentata in tre copie all'Ufficio tecnico regionale territorialmente competente, così individuato:"*;

- al paragrafo *"3.2.2.- Uffici competenti alla ricezione delle denunce"*, l'ultimo capoverso *"Per le opere e gli interventi di cui al punto 3.2.1 lettera b), la denuncia è presentata in due copie all'Ufficio comunale territorialmente competente."* è sostituito con:

*"Per le opere e gli interventi di cui al punto 3.2.1 lettera b) ad eccezione delle opere infrastrutturali stradali di interesse nazionale (autostrade e strade statali), la denuncia è presentata in due copie all'Ufficio comunale territorialmente competente."*

Dato atto, inoltre, che:

- a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte del verbale del giorno 5/05/2020, di estrazione del campione di opere e interventi da sottoporre a controllo riferite alla lettera b) del punto 3.1.1. dell'allegato A alla D.G.R. 65-7656 del 21 maggio 2014, è stato dato avvio al procedimento di controllo a campione del primo trimestre dell'anno 2020;

- per gli effetti della fase emergenziale in corso derivante dal COVID-19, non sia possibile rispettare il termine finale del procedimento relativo ai controlli a campione in zona sismica 3S previsti dalla D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656, al punto 3.1.3 "Controlli a campione", con riferimento al primo trimestre 2020.

Ritenuto, inoltre, per la durata dell'emergenza COVID-19 e con esclusivo riferimento al primo trimestre, di stabilire in 120 giorni il termine finale del procedimento relativo ai controlli a

campione in zona sismica 3S riferiti al primo trimestre di cui alla D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656, al punto 3.1.3 "Controlli a campione".

Ritenuto, inoltre, di dare atto che fino all'approvazione delle nuove procedure, fatto salvo quanto disposto dal presente provvedimento, continueranno a trovare applicazione le disposizioni stabilite dalla D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656.

Vista la legge regionale 19/1985;

visto il D.lgs. n. 112/1998 e in particolare l'articolo 93;

vista la l.r. n. 44/2000 e in particolare l'articolo 63, comma 1, lett. e);

visto il D.P.R. n. 380/2001 e in particolare il Capo IV della parte seconda;

vista l'O.P.C.M. n. 3274/2003;

vista l'O.P.C.M. n. 3519/2006;

vista la legge regionale n. 23/2008;

vista la deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2019, n. 6-887.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

*delibera*

nelle more della definizione delle nuove procedure per la gestione ed il controllo delle attività urbanistico-edilizie di cui alla citata D.G.R. del 30 dicembre 2019, n. 6-887 ed al fine di garantire la raccolta e la creazione di un archivio regionale anche di tutti gli interventi strutturali sulla rete infrastrutturale stradale di interesse nazionale, comprese le tratte autostradali, di integrare l'Allegato A alla D.G.R. 65-7656 del 21 maggio 2014 come di seguito indicato:

- al paragrafo "3.2.2.- *Uffici competenti alla ricezione delle denunce*", il secondo capoverso "*Per le opere e gli interventi di cui al punto 3.2.1 lettera a), la denuncia è presentata in tre copie all'Ufficio tecnico regionale territorialmente competente, così individuato:*" è sostituito con:

*"Per le opere e gli interventi di cui al punto 3.2.1 lettera a) e le opere infrastrutturali stradali di interesse nazionale (autostrade e strade statali), la denuncia è presentata in tre copie all'Ufficio tecnico regionale territorialmente competente, così individuato:";*

- al paragrafo "3.2.2.- *Uffici competenti alla ricezione delle denunce*", l'ultimo capoverso "*Per le opere e gli interventi di cui al punto 3.2.1 lettera b), la denuncia è presentata in due copie all'Ufficio comunale territorialmente competente.*" è sostituito con:

*"Per le opere e gli interventi di cui al punto 3.2.1 lettera b) ad eccezione delle opere infrastrutturali stradali di interesse nazionale (autostrade e strade statali), la denuncia è presentata in due copie all'Ufficio comunale territorialmente competente.";*

- per la durata dell'emergenza COVID-19 e con esclusivo riferimento al primo trimestre, di stabilire in 120 giorni il termine finale del procedimento relativo ai controlli a campione in zona sismica 3S riferiti al primo trimestre di cui alla DGR 21 maggio 2014, n. 65-7656, al punto 3.1.3 "Controlli a campione";

- di dare atto che fino all'approvazione delle nuove procedure, fatto salvo quanto disposto dal presente provvedimento, continueranno a trovare applicazione le disposizioni stabilite dalla D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)